

## **REPUBBLICA ITALIANA**

16516-21

In nome del Popolo Italiano

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

94

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Sent. n. sez. 534/2021

LUCA SEMERARO

- Relatore -

CC - 11/03/2021

GIUSEPPE NOVIELLO

Kelatore -

R.G.N. 37873/2020

ENRICO MENGONI

**UBALDA MACRI'** 

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per entrambi i ricorsi.

udito il difensore

Il difensore presente SPIGARELLI VALERIO si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.

DEFORITATA IN CAMCELLES A

A 3 D APR 2021

Livery Marian

### **RITENUTO IN FATTO**

- 1. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste
- 1.1. Con l'ordinanza del 8 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Trieste ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste il 28 marzo 2020 nei confronti di (omissis) per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1) e per i reati ex art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 contestati ai capi da 4) a 12). Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza emessa nei confronti di (omissis), limitatamente al capo 1), mentre ha annullato l'ordinanza genetica emessa quanto agli altri reati contestati.
- 1.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati.
  - 2. Il ricorso nell'interesse di (omissis)
- 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e dei reati fine contestati. Le argomentazioni adoperate dal Tribunale del riesame per escludere la gravità indiziaria per i reati fine ascritti a (omissis), relative alla mancata individuazione dei soggetti che di volta in volta si occupavano della gestione del traffico ed all'assenza di un concreto contributo causale, varrebbero anche per (omissis), mentre il Tribunale del riesame sarebbe giunto alla conclusione opposta, fondata sulla circostanza che il ricorrente sarebbe il formale titolare dell'autofficina in cui «con tutta probabilità» sarebbe stata stoccata la sostanza stupefacente in attesa del trasporto. Già la ritenuta incertezza sul fatto che la sostanza stupefacente fosse effettivamente stoccata nell'autofficina renderebbe insussistente la gravità indiziaria; non sarebbe sufficiente la mera intestazione formale dell'autofficina. Mancherebbero gli elementi di prova che dimostrino l'esistenza di un contributo causale alla commissione del reato associativo ed ai reati fine contestati. La motivazione sarebbe dunque contraddittoria avendo trattato diversamente posizioni analoghe.
- 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, in relazione agli art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e 275 comma 3 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei reati. La motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari sarebbe apodittica; non sarebbe stato correttamente applicato l'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui fa salva l'esistenza di elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame avrebbe interpretato l'art. 275 comma



3 cod. proc. pen. nel senso che la sussistenza della gravità indiziaria esonerebbe il giudice dal motivare sulla perdurante esistenza delle esigenze cautelari.

L'obbligo di motivazione sussisterebbe perché i fatti criminosi, secondo la contestazione, sarebbero cessati al più tardi nel luglio 2018.

Il Tribunale del riesame avrebbe poi annullato l'ordinanza genetica rispetto ad altre posizioni, come da ordinanze allegate al ricorso, sicché occorreva una precisa motivazione sul punto.

2.3. È stato poi depositato un motivo nuovo con il quale si deducono i vizi di violazione dell'art. 110 cod. pen. e della motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato rispetto ai reati fine di cui ai capi da 4) a 12); il Tribunale del riesame avrebbe omesso di individuare un effettivo contributo materiale riconducibile al ricorrente, eziologicamente funzionale al perfezionamento dei reati fine.

Dopo aver sintetizzato la motivazione dell'ordinanza impugnata, anche quanto alla posizione di (omissis), si ribadisce che il dato formale della titolarità dell'autofficina non concretizzi lo specifico contributo materiale, eziologicamente funzionale al perfezionarsi del delitto-scopo, rilevante ai fini del concorso di persone nel reato, secondo la giurisprudenza riportata nel motivo; né il Tribunale del riesame avrebbe illustrato le ragioni per cui l'elemento formale rilevato concretizzi l'effettivo e consapevole contributo del ricorrente alla consumazione dei reati.

Inoltre, il Tribunale del riesame sarebbe incorso in una violazione di legge nella parte in cui ha ritenuto che la responsabilità del ricorrente per i reati fine possa evincersi dalla posizione di vertice all'interno del sodalizio nel cui interesse sarebbero stati commessi i reati e non avrebbe applicato la giurisprudenza riportata nel ricorso.

Il vizio della motivazione consisterebbe poi nel non aver motivato sul contributo causale per ciascun reato fine riferibile al ricorrente. Il ragionamento del Tribunale del riesame sarebbe circolare perché ricaverebbe la gravità indiziaria dei reati fine dal riconoscimento della posizione apicale all'interno del sodalizio di cui al capo 1).

# 3. Il ricorso nell'interesse di (omissis)

Il ricorso ha ad oggetto il capo 1) ed i punti specifici della motivazione, l'illogica valutazione degli elementi di fatto, esposti ex art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. allo scopo di motivare l'attualità delle esigenze cautelari riportati a pag. 8 dell'ordinanza impugnata di cui si chiede l'annullamento.

3.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari perché fondata sulla



affermazione della emersione di evidenze sulla base delle quali ritenere possibile che l'associazione criminale sia ancora potenzialmente operativa.

In realtà, per quanto il Tribunale del riesame usi il plurale, l'unico elemento di fatto che possa incidere sulla posizione del ricorrente, indicato nell'ordinanza impugnata, sarebbe costituito dal ritrovamento presso l'abitazione dell'indagato, di un telefono cellulare criptato analogo a quelli utilizzati tra i componenti l'associazione per le comunicazioni. Nessun'altra circostanza di fatto sarebbe stata indicata per dimostrare l'esistenza del *periculum libertatis*.

Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe affermato la semplice possibilità che l'associazione criminosa sia ancora operativa. Mancherebbe pertanto la motivazione sulla sussistenza del concreto ed attuale pericolo del *periculum libertatis*; tale pericolo concreto ed attuale sarebbe inconciliabile con un giudizio di mera possibilità ex art. 274 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame non avrebbe poi applicato i principi della giurisprudenza in tema di presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari perché mancherebbe l'indicazione di condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Non sarebbe stato indicato alcun comportamento o condotta da cui evincere la perdurante pericolosità, tale non essendo la detenzione del telefono cellulare, che è compatibile con scopi anche diversi da quelli rilevanti ex art. 74 d.P.R. 309/1990.

L'arco temporale ampio tra il luglio del 2018 e la data di decisione dell'impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. esigerebbe l'acquisizione di elementi dimostrativi a sostegno della prognosi sulla esistenza delle esigenze cautelari, radicati sulla permanenza del vincolo associativo e della volontà del ricorrente di farne parte.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Sul ricorso nell'interesse di (omissis)
- 1.1. Il primo motivo, limitatamente al reato di cui al capo 1), è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.
- 1.1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si



realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

- 1.1.2. L'ordinanza impugnata fonda la valutazione della gravità indiziaria del reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis), anche sulla posizione di vertice del ricorrente nell'associazione, sui rapporti diretti tra (omissis) ed il ricorrente, sulla utilizzazione dell'autofficina di (omissis) non quale mero intestatario formale della stessa per l'esecuzione del pestaggio del dichiarante; sugli esiti del tracciamento del gps posto sulle autovetture utilizzate per il trasporto della sostanza stupefacente; sulle dichiarazioni di (omissis), cfr. pagina 6 dell'ordinanza impugnata, anche in relazione al ruolo rispetto alle autovetture adoperate per il trasporto.
- 1.2. Il primo motivo, specificato con i motivi aggiunti, è invece fondato quanto ai reati fine di cui ai capi da 4) a 12), sussistendo i dedotti vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.
- 1.2.1. Pur in presenza del rigetto del ricorso per il reato associativo, anche per le ragioni che seguono, l'indagato ha comunque interesse a ricorrere avverso l'ordinanza impugnata quanto ai reati fine, poiché il venir meno del titolo della custodia anche se con riferimento esclusivo ad una o più delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione al reato associativo, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per un qualsiasi motivo, in ordine all'altro reato (in tal senso Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746 01, con riferimento ai reati di concussione e violenza carnale; nello stesso senso Sez. 6, n. 39465 del 20/07/2016, Jarmouni, Rv. 268266 01).
- 1.2.2. Secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione sulla valutazione degli elementi



indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'articolo 292 cod. proc. pen. ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tenuto conto altresì dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si è affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. in tal senso Cass. sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884, Di Iasi).

1.2.3. Con il riesame erano state dedotte specifiche questioni per ciascuna imputazione ascritta al ricorrente.

Va ribadito il principio per cui il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione; cfr. Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, dep. 17/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame.

1.2.4. Gli elementi di fatto dedotti dalla difesa non sono stati minimamente esaminati, neanche per confutarli.

Va ribadito il principio espresso da Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815 – 01, per cui, l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 292, lett. c-bis) cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorché tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo.



1.2.5. Soprattutto, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non si comprende in alcun modo chi siano stati gli autori della condotta tipica né quale sia stato il concreto contributo istigatore, determinatore o agevolatore del ricorrente, per ciascun reato contestato nei capi da 4) a 12), mancando del tutto la descrizione dei fatti.

Nella motivazione si fa un riferimento generico alla condotta del (omissis), senza però specificamente collegarla ai capi di imputazione ed al concreto coinvolgimento dell'imputato.

Lo stoccaggio presso l'officina del ricorrente assume rilevanza se consiste in un fatto accertato in base agli elementi di prova, anche indiziari, ma non può essere ritenuto una condotta probabile, neanche ai fini della valutazione della gravità indiziaria, come invece è riportato a pagina 7 dell'ordinanza impugnata.

Né la Corte di cassazione può sostituirsi al Tribunale del riesame andando a verificare l'esistenza nell'ordinanza genetica degli elementi di gravità indiziaria a carico dell'indagato, poiché ciò implicherebbe valutazioni di merito precluse nel giudizio di legittimità.

- 2. Sul secondo motivo del ricorso di (omissis) e sul ricorso di (omissis)
- 2.1. Il secondo motivo del ricorso di (omissis) ed il ricorso di (omissis) sono infondati. La motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari è immune da vizi e corretta in diritto. Oltre a richiamare principi condivisibili in punto di diritto, il Tribunale del riesame ha preso in esame la circostanza che le condotte contestate si fermano al luglio 2018.
- 2.2. Ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., tenuto conto della esistenza della presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha preso in esame, anche ai fini dell'attualità, proprio le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità degli indagati; (omissis) non ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria del reato associativo.

Il giudizio di pericolosità sociale si è fondato sul ruolo di vertice degli indagati nell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, che ha avuto un'operatività internazionale ed ha introdotto quantitativi ingenti di «droga pesante», tanto da essere contestata anche la circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990. Dunque, una pericolosità sociale particolarmente elevata, già di per sé in grado di superare il distacco temporale tra la cessazione delle condotte e l'esecuzione della misura cautelare.

2.3. A prescindere dalla imprecisione letterale sull'associazione potenzialmente ancora operativa, il Tribunale del riesame ha messo in evidenza



che all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare sono emersi concreti elementi che dimostrano la persistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

La circostanza che entrambi i ricorrenti fossero in possesso di un telefono cellulare analogo a quelli utilizzati per le comunicazioni cifrate tra i membri dell'associazione dimostra la persistenza dei contatti e della capacità di adoperare strumenti che, essendo criptati, hanno l'unica finalità di commettere reati.

2.4. Quanto a (omissis), il Tribunale del riesame ha altresì rilevato che al telefono cellulare criptato era stato apposto un adesivo per farlo sembrare un normale telefono cellulare. Inoltre, il rinvenimento nella sua autovettura e proprio nell'ufficio dell'autofficina di sua proprietà di due involucri sottovuoto contenenti 64 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, della macchina sigillatrice per il sottovuoto e di diversi sacchetti per il sottovuoto dimostrano la prosecuzione, all'atto dell'esecuzione della misura cautelare, dell'attività illecita.

### 3. Sintesi della decisione

L'ordinanza impugnata nei confronti di (omissis) deve essere annullata limitatamente ai reati ex art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 contestati ai capi da 4) a 12); va invece dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente al reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 di cui al capo 1). Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto.

Il ricorso di (omissis) deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna (omissis) al pagamento delle spese del procedimento.

### P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati fine provvisoriamente contestati ai capi da 4) a 12) della rubrica a (omissis) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trieste comperente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Rigetta nel resto il ricorso del predetto (omissis).

Rigetta il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 11/03/2021.

Il Presidente

Vito Di Nicola

100 were